

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

PE 367.690v01-00

EMENDAMENTI 41-61

Progetto di relazione di Marianne Thyssen

(PE 364.886v03-00)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013)

Proposta di decisione (COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Emendamento presentato da József Szájer

Emendamento 41
Titolo del programma

programma d'azione comunitaria in materia
di **salute e** tutela dei consumatori (2007-
2013)

programma d'azione comunitaria in materia
di tutela dei consumatori (2007-2013)

Or. hu

Motivazione

La protezione dei consumatori e la salute hanno elementi comuni e un programma d'azione comunitaria potrebbe pertanto ridimensionare la protezione dei consumatori in quanto tale. Un'approssimazione può comportare problemi al livello dell'utilizzazione delle risorse dell'UE, specialmente nei nuovi Stati membri, nei quali finora è stato necessario dispiegare intensi sforzi per rafforzare la protezione dei consumatori e applicare una politica in materia. Il sostegno alla protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri è carente in termini sia ideologici che finanziari. Il programma comunitario potrebbe rafforzare maggiormente tale processo negativo.

Emendamento presentato da József Szájer

Emendamento 42

Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare **gli articoli 152 e 153**,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare **l'articolo 153**,

Or. hu

Motivazione

La protezione dei consumatori e la salute hanno elementi comuni e un programma d'azione comunitaria potrebbe pertanto ridimensionare la protezione dei consumatori in quanto tale. Un'approssimazione può comportare problemi al livello dell'utilizzazione delle risorse dell'UE, specialmente nei nuovi Stati membri, nei quali finora è stato necessario dispiegare intensi sforzi per rafforzare la protezione dei consumatori e applicare una politica in materia. Il sostegno alla protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri è carente in termini sia ideologici che finanziari. Il programma comunitario potrebbe rafforzare maggiormente tale processo negativo.

Emendamento presentato da József Szájer

Emendamento 43

Considerando 1

(1) La Comunità può contribuire alla protezione **della salute**, della sicurezza e degli interessi economici dei cittadini tramite azioni nel campo **della salute pubblica e** della tutela dei consumatori.

(1) La Comunità può contribuire alla protezione della sicurezza e degli interessi economici dei cittadini tramite azioni nel campo della tutela dei consumatori.

Or. hu

Motivazione

La protezione dei consumatori e la salute hanno elementi comuni e un programma d'azione comunitaria potrebbe pertanto ridimensionare la protezione dei consumatori in quanto tale. Un'approssimazione può comportare problemi al livello dell'utilizzazione delle risorse dell'UE, specialmente nei nuovi Stati membri, nei quali finora è stato necessario dispiegare intensi sforzi per rafforzare la protezione dei consumatori e applicare una politica in materia. Il sostegno alla protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri è carente in termini sia ideologici che finanziari. Il programma comunitario potrebbe rafforzare maggiormente tale processo negativo.

(3) Nel conservare gli elementi essenziali e le specificità delle azioni in campo sanitario e della tutela dei consumatori, un programma integrato unico deve contribuire ad accrescere al massimo le sinergie tra obiettivi e l'efficacia nell'amministrare le azioni condotte in tali settori. Riunire le attività che interessano la salute e la tutela dei consumatori in un programma unico deve servire al conseguimento di obiettivi comuni, quali la protezione dei cittadini contro i rischi e le minacce, e ad aumentare la loro capacità di decidere con cognizione di causa, nel proprio interesse, e a sfruttare l'opportunità in tal senso, nonché a sostenere l'integrazione degli obiettivi relativi alla salute e al consumo in tutte le politiche e attività comunitarie. La messa in comune di strutture e dispositivi amministrativi deve consentire una più efficace attuazione del programma e contribuire allo sfruttamento ottimale dei mezzi comunitari disponibili finalizzati alla tutela della salute e dei consumatori.

soppresso

Or. hu

Motivazione

La protezione dei consumatori e la salute hanno elementi comuni e un programma d'azione comunitaria potrebbe pertanto ridimensionare la protezione dei consumatori in quanto tale. Un'approssimazione può comportare problemi al livello dell'utilizzazione delle risorse dell'UE, specialmente nei nuovi Stati membri, nei quali finora è stato necessario dispiegare intensi sforzi per rafforzare la protezione dei consumatori e applicare una politica in materia. Il sostegno alla protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri è carente in termini sia ideologici che finanziari. Il programma comunitario potrebbe rafforzare maggiormente tale processo negativo.

(4) Le politiche in materia di salute e di tutela dei consumatori perseguono obiettivi comuni attinenti alla protezione contro i rischi, al miglioramento della capacità decisionale dei cittadini e all'integrazione delle preoccupazioni relative alla salute e alla tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie; essi hanno in comune inoltre strumenti quali la comunicazione, il potenziamento delle capacità della società civile in relazione alla salute e alla tutela dei consumatori, nonché la promozione della cooperazione internazionale in tali campi. Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il tabacco ed altre scelte riguardo al consumo che influiscono sulla salute sono esempi di questioni trasversali che interessano sia quest'ultima sia la tutela dei consumatori. Associando tali obiettivi e strumenti comuni sarà possibile condurre con maggiore efficacia ed efficienza le attività attinenti sia alla salute che alla protezione dei consumatori. Inoltre, ciascuno di questi due settori si distingue per obiettivi particolari che vanno perseguiti tramite azioni e strumenti propri a ciascuno di essi.

soppresso

Or. hu

Motivazione

La protezione dei consumatori e la salute hanno elementi comuni e un programma d'azione comunitaria potrebbe pertanto ridimensionare la protezione dei consumatori in quanto tale. Un'approssimazione può comportare problemi al livello dell'utilizzazione delle risorse dell'UE, specialmente nei nuovi Stati membri, nei quali finora è stato necessario dispiegare intensi sforzi per rafforzare la protezione dei consumatori e applicare una politica in materia. Il sostegno alla protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri è carente in termini sia ideologici che finanziari. Il programma comunitario potrebbe rafforzare maggiormente tale processo negativo.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 46
Considerando 4

(4) Le politiche in materia di salute e di tutela dei consumatori perseguono obiettivi comuni attinenti alla protezione contro i rischi, al miglioramento della capacità decisionale dei cittadini e all'integrazione delle preoccupazioni relative alla salute e alla tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie; essi hanno in comune inoltre strumenti quali la comunicazione, il potenziamento delle capacità della società civile in relazione alla salute e alla tutela dei consumatori, nonché la promozione della cooperazione internazionale in tali campi. Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il tabacco ed altre scelte riguardo al consumo che influiscono sulla salute sono esempi di questioni trasversali che interessano sia quest'ultima sia la tutela dei consumatori. Associando tali obiettivi e strumenti comuni sarà possibile condurre con maggiore efficacia ed efficienza le attività attinenti sia alla salute che alla protezione dei consumatori. Inoltre, ciascuno di questi due settori si distingue per obiettivi particolari che vanno perseguiti tramite azioni e strumenti propri a ciascuno di essi.

(4) Le politiche in materia di salute e di tutela dei consumatori perseguono obiettivi comuni attinenti alla protezione contro i rischi ***ai quali sono esposti i consumatori***, al miglioramento ***dell'informazione e*** della capacità decisionale dei cittadini e all'integrazione delle preoccupazioni relative alla salute e alla tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie; essi hanno in comune inoltre strumenti quali la comunicazione, il potenziamento delle capacità della società civile in relazione alla salute e alla tutela dei consumatori, nonché la promozione della cooperazione internazionale in tali campi. Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il tabacco ed altre scelte riguardo al consumo che influiscono sulla salute sono esempi di questioni trasversali che interessano sia quest'ultima sia la tutela dei consumatori. Associando tali obiettivi e strumenti comuni sarà possibile condurre con maggiore efficacia ed efficienza le attività attinenti sia alla salute che alla protezione dei consumatori. Inoltre, ciascuno di questi due settori si distingue per obiettivi particolari che vanno perseguiti tramite azioni e strumenti propri a ciascuno di essi.

Or. fr

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 47
Considerando 5

(5) Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale ***dell'obiettivo comune consistente nell'integrare le politiche della salute e della tutela dei consumatori nelle***

(5) ***Parallelamente all'attuazione degli obiettivi di politica dei consumatori stabiliti nel presente programma, occorre conferire un'elevata priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le***

restanti politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi impieghi, **saranno utilizzati in maniera appropriata** altri fondi e programmi comunitari; **tra questi i programmi quadro comunitari di ricerca e i loro risultati, i fondi strutturali e il programma statistico comunitario.**

politiche comunitarie, a norma dell'articolo 153 del trattato. Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale **dell'integrazione delle** politiche della tutela dei consumatori nelle restanti politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi impieghi, altri fondi e programmi comunitari **devono contribuire finanziariamente all'integrazione degli interessi dei consumatori nei loro campi d'applicazione rispettivi.**

Or. en

Motivazione

L'emendamento, che sostituisce, l'emendamento 7 della relatrice, sottolinea con maggiore forza l'esigenza di una politica integrata per proteggere i consumatori.

Emendamento presentato da Henrik Dam Kristensen

Emendamento 48
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) L'attuazione del programma deve tener conto del fatto che il mercato interno non può funzionare correttamente se il livello di protezione dei consumatori in alcuni Stati membri è inferiore a quello di altri Stati membri. Il programma deve pertanto rivolgere particolare attenzione al rafforzamento della protezione dei consumatori e a campagne di sensibilizzazione dei consumatori nei dieci nuovi Stati membri, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione e la protezione degli interessi dei consumatori nei nuovi Stati membri¹.

¹ Testi approvati, P6_TA(2005)0526.

Or. en

Motivazione

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha approvato

all'unanimità la relazione sulla promozione e la protezione degli interessi dei consumatori nei nuovi Stati membri, e il grande impegno del Parlamento europeo per un rafforzamento della protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri è evidente. È quindi importante che sia la Commissione che gli Stati membri tengano presente gli obiettivi di tale relazione nell'attuare il programma d'azione in materia di protezione dei consumatori 2007-2013.

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 49

Considerando 11

(11) E' opportuno, inoltre, sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, **quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, tra le quali l'Organizzazione mondiale della sanità, nonché con il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)**, in vista dell'attuazione del programma, puntando alla massima efficacia e al massimo rendimento delle misure attinenti **alla salute e** alla tutela dei consumatori sul piano sia comunitario che internazionale, tenendo conto delle capacità e dei ruoli particolari delle diverse organizzazioni.

(11) E' opportuno, inoltre, sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate in vista dell'attuazione del programma, puntando alla massima efficacia e al massimo rendimento delle misure attinenti alla tutela dei consumatori sul piano sia comunitario che internazionale, tenendo conto delle capacità e dei ruoli particolari delle diverse organizzazioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora il testo dell'emendamento 11 della relatrice, che conteneva ancora una parte relativa alla componente "salute pubblica".

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 50

Considerando 12

(12) Onde accrescere il valore e l'impatto del programma, occorre che le misure intraprese siano oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni periodiche, comprese delle valutazioni esterne indipendenti.

(12) Onde accrescere il valore e l'impatto del programma, occorre che le misure intraprese siano oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni periodiche, comprese delle valutazioni esterne indipendenti. ***Al fine di valutare le politiche dei consumatori occorre formulare, per quanto possibile, obiettivi misurabili ed definire indicatori validi. Occorre introdurre meccanismi di notifica e criteri di riferimento per misurare il raggiungimento dell'obiettivo dell'integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche dell'Unione europea.***

Or. en

Motivazione

A questo proposito, si è parlato troppo e fatto troppo poco troppo a lungo. Affinché l'integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie divenga realtà, sono necessarie misure concrete a livello dell'Unione, che includano criteri di riferimento e strumenti di sorveglianza che consentano di misurare il raggiungimento di questo obiettivo.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 51
Considerando 12

(12) Onde accrescere il valore e l'impatto del programma, occorre che le misure intraprese siano oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni periodiche, comprese delle valutazioni esterne indipendenti.

(12) Onde accrescere il valore e l'impatto del programma, occorre che le misure intraprese siano oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni periodiche, comprese delle valutazioni esterne indipendenti. ***Al fine di valutare le politiche dei consumatori occorre formulare, per quanto possibile, obiettivi misurabili ed definire indicatori validi. Occorre introdurre quindi meccanismi di notifica e criteri di riferimento per misurare il progresso verso l'obiettivo dell'integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche dell'Unione europea.***

Or. fr

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 52

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Visto il ruolo svolto quotidianamente dalle piccole imprese e dalle imprese artigianali in materia di informazione e consulenza ai consumatori sia sui prodotti e sui servizi, sia su possibili crisi sanitarie o sui rischi legati all'impiego di determinati materiali, occorre sostenere la loro azione e quella delle loro organizzazioni presso i consumatori a tutti i livelli e provvedere a che le legislazioni europee siano applicabili per le piccole imprese e le imprese artigianali.

Or. fr

Motivazione

Gli artigiani svolgono un ruolo essenziale giorno per giorno in materia di informazione e consulenza dei consumatori con cui entrano in rapporto diretto. Risulta pertanto fondamentale provvedere il più a monte possibile a che le politiche europee di protezione dei consumatori siano direttamente applicabili per le piccole imprese. In detto contesto è essenziale effettuare sistematicamente, prima di ogni nuovo intervento, studi sull'impatto per le imprese artigianali e le piccole imprese.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 53

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Visto il ruolo svolto quotidianamente dalle piccole imprese e dalle imprese artigianali in materia di informazione e consulenza ai consumatori sia sui prodotti e sui servizi, sia su possibili crisi sanitarie o sui rischi legati all'impiego di determinati materiali, occorre sostenere la loro azione e quella delle loro organizzazioni presso i consumatori a tutti i livelli e provvedere a che le legislazioni europee siano applicabili per le piccole imprese e le imprese artigianali.

Or. fr

Motivazione

Gli artigiani svolgono un ruolo essenziale giorno per giorno in materia di informazione e consulenza dei consumatori con cui entrano in rapporto diretto. Risulta pertanto fondamentale provvedere il più a monte possibile a che le politiche europee di protezione dei consumatori siano direttamente applicabili per le piccole imprese e le imprese artigianali, segnatamente realizzando studi sull'impatto su di loro. Una regolamentazione inadeguata, se non addirittura inapplicabile per dette imprese, ridurrebbe in proporzione le scelte dei consumatori.

Emendamento presentato da Alexander Stubb

Emendamento 54

Considerando 14

(14) La Commissione deve garantire una transizione appropriata al programma in oggetto che sostituisce ***i due programmi attuali***, in particolare per quanto riguarda la proroga delle misure pluriennali ***e il mantenimento delle strutture di appoggio sul piano amministrativo, quale l'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica,***

(14) La Commissione deve garantire una transizione appropriata al programma in oggetto che sostituisce ***il programma attuale***, in particolare per quanto riguarda la proroga delle misure pluriennali, ***nonché la valutazione dei successi conseguiti dal programma precedente e l'individuazione dei settori cui occorre conferire maggiore attenzione.***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di dividere il programma nelle sue parti componenti (protezione dei consumatori e salute).

Emendamento presentato da Alexander Stubb

Emendamento 55

Articolo 2, paragrafo 2

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione ***di obiettivi comuni, nonché di obiettivi specifici relativi alla salute e alla tutela dei consumatori.***

(a) Gli obiettivi comuni relativi alla salute e alla tutela dei consumatori da perseguire

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione ***degli obiettivi seguenti, da raggiungere tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3:***

tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 1 della presente decisione sono i seguenti:

- *proteggere i cittadini contro i rischi e le minacce che sfuggono al controllo del singolo;*
- *accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio riguardo alla loro salute e ai loro interessi in quanto consumatori;*
- *integrare nelle altre politiche comunitarie gli obiettivi attinenti alla salute e alla tutela dei consumatori.*

(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 2 della presente decisione sono i seguenti:

- *proteggere i cittadini dalle minacce per la salute;*
- *incoraggiare strategie intese a favorire uno stile di vita più sano;*
- *contribuire a ridurre l'incidenza delle grandi malattie;*
- *migliorare l'efficacia e il funzionamento dei sistemi sanitari.*

(c) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3 della presente decisione sono i seguenti:

- *approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;*
- *regolamentare meglio la protezione dei consumatori;*
- *migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;*

- *approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati, **rivolgendo particolare attenzione alle diverse esigenze delle distinte fasce d'età;***
- *regolamentare meglio la protezione dei consumatori;*
- *migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;*

- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e **responsabilizzarli**.

- rafforzare la sensibilizzazione dei cittadini e potenziare la loro capacità di prendere decisioni concernenti i loro interessi in quanto consumatori;

- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e **responsabilizzarli**;

- rafforzare la partecipazione della società civile, degli organismi di ricerca e delle parti interessate nei processi politici connessi alla protezione dei consumatori;

- integrare gli obiettivi della politica dei consumatori negli altri ambiti politici;

- promuovere la cooperazione internazionale in materia di protezione dei consumatori, in particolare nel settore della ricerca connessa ai consumatori.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di dividere il programma nelle sue parti componenti (protezione dei consumatori e salute).

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 56
Articolo 2, paragrafo 2

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione **di** obiettivi **comuni, nonché di obiettivi specifici relativi alla salute e alla tutela dei consumatori.**

(a) Gli obiettivi comuni relativi alla salute e alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 1 della presente decisione sono i seguenti:

– proteggere i cittadini contro i rischi e le minacce che sfuggono al controllo del singolo;

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione **degli** obiettivi **seguenti** tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3:

– accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio riguardo alla loro salute e ai loro interessi in quanto consumatori;

– integrare nelle altre politiche comunitarie gli obiettivi attinenti alla salute e alla tutela dei consumatori.

(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 2 della presente decisione sono i seguenti:

– proteggere i cittadini dalle minacce per la salute;

– incoraggiare strategie intese a favorire uno stile di vita più sano;

– contribuire a ridurre l'incidenza delle grandi malattie;

– migliorare l'efficacia e il funzionamento dei sistemi sanitari.

(c) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3 della presente decisione sono i seguenti:

– approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;

– regolamentare meglio la protezione dei consumatori;

– migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;

– migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.

– approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;

– regolamentare meglio la protezione dei consumatori;

– migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso individuali e collettivi;

– potenziare la capacità dei cittadini di prendere decisioni migliori per quanto concerne i loro interessi in quanto consumatori;

– migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli;

– rafforzare la partecipazione della società civile e delle parti interessate alla politica di protezione dei consumatori;

– integrare gli obiettivi della politica dei consumatori negli altri ambiti politici

dell'Unione;

– promuovere una cooperazione internazionale in materia di protezione dei consumatori.

0Or. fr

Motivazione

Viste le nuove articolazioni dei mercati, risulta opportuno incoraggiare le vie di ricorso individuali e collettive. Il successo dell'introduzione dell'azione collettiva in taluni Stati membri conferma l'opportunità di tale azione.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 57
Articolo 2, paragrafo 2

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione **di obiettivi comuni, nonché di obiettivi specifici relativi alla salute e alla tutela dei consumatori.**

(a) Gli obiettivi comuni relativi alla salute e alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 1 della presente decisione sono i seguenti:

- proteggere i cittadini contro i rischi e le minacce che sfuggono al controllo del singolo;

- accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio riguardo alla loro salute e ai loro interessi in quanto consumatori;

- integrare nelle altre politiche comunitarie gli obiettivi attinenti alla salute e alla tutela dei consumatori.

(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 2 della presente decisione sono i seguenti:

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione **degli obiettivi seguenti, da raggiungere tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3:**

- proteggere i cittadini dalle minacce per la salute;

- incoraggiare strategie intese a favorire uno stile di vita più sano;

- contribuire a ridurre l'incidenza delle grandi malattie;

- migliorare l'efficacia e il funzionamento dei sistemi sanitari.

(c) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3 della presente decisione sono i seguenti:

- approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;

- regolamentare meglio la protezione dei consumatori;

- migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;

*- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e **responsabilizzarli**.*

- approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;

- regolamentare meglio la protezione dei consumatori;

- migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;

*- **potenziare la capacità dei cittadini di prendere decisioni concernenti i loro interessi in quanto consumatori;***

*- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e **responsabilizzarli**;*

*- **rafforzare la partecipazione della società civile e delle parti interessate nei processi politici connessi alla protezione dei consumatori;***

*- **integrare gli obiettivi di politica dei consumatori negli altri ambiti politici dell'Unione europea;***

*- **promuovere la cooperazione internazionale in materia di protezione dei consumatori.***

Or. en

Motivazione

A questo proposito, si è parlato troppo e fatto troppo poco troppo a lungo. Affinché l'integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie divenga realtà, sono necessarie misure concrete a livello dell'Unione, che includano criteri di riferimento e strumenti di sorveglianza che consentano di misurare il raggiungimento di questo obiettivo.

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 58
Articolo 2, paragrafo 2

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione **di obiettivi comuni, nonché di obiettivi specifici relativi alla salute e alla tutela dei consumatori.**

(a) Gli obiettivi comuni relativi alla salute e alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 1 della presente decisione sono i seguenti:

- proteggere i cittadini contro i rischi e le minacce che sfuggono al controllo del singolo;**
- accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio riguardo alla loro salute e ai loro interessi in quanto consumatori;**
- integrare nelle altre politiche comunitarie gli obiettivi attinenti alla salute e alla tutela dei consumatori.**

(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 2 della presente decisione sono i seguenti:

- proteggere i cittadini dalle minacce per la salute;**
- incoraggiare strategie intese a favorire uno stile di vita più sano;**

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione **degli obiettivi seguenti, da raggiungere tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3:**

- contribuire a ridurre l'incidenza delle grandi malattie;

- migliorare l'efficacia e il funzionamento dei sistemi sanitari.

(c) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3 della presente decisione sono i seguenti:

- approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;

- regolamentare meglio la protezione dei consumatori;

- migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;

- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.

- approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;

*- regolamentare meglio la protezione dei consumatori, **prevedendo una maggiore partecipazione dei rappresentanti dei consumatori e delle parti interessate nei processi politici;***

- migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;

- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad evitare doppiioni con altri articoli e a precisare l'emendamento 18 della relatrice.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 59

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c), trattino 4 bis (nuovo)

*– **semplificare la legislazione e provvedere a che essa sia calibrata e direttamente applicabile per le piccole imprese e per le***

imprese artigianali.

Or. fr

Motivazione

Regolamentazioni troppo onerose o troppo vincolanti, così come procedure troppo complesse in materia di normalizzazione o di certificazione hanno l'effetto di ridurre l'accesso delle piccole imprese a determinati mercati e di ridurre la scelta dei consumatori oppure di aumentare inutilmente i costi. Risulta necessario che le organizzazioni delle piccole imprese e dell'artigianato possano partecipare direttamente all'elaborazione delle azioni in questione affinché siano applicabili in modo diretto e semplice.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 60

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c), trattino 4 bis (nuovo)

– semplificare la legislazione e provvedere a che essa sia calibrata e direttamente applicabile per le piccole imprese e per le imprese artigianali.

Or. fr

Motivazione

Regolamentazioni troppo onerose o troppo vincolanti, così come procedure troppo complesse in materia di normalizzazione o di certificazione hanno l'effetto di ridurre l'accesso delle piccole imprese a determinati mercati e di ridurre la scelta dei consumatori oppure di aumentare inutilmente i costi. Risulta necessario che le organizzazioni delle piccole imprese e dell'artigianato possano partecipare direttamente all'elaborazione delle azioni in questione affinché siano applicabili in modo diretto e semplice.

Emendamento presentato da Cecilia Malmström

Emendamento 61

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

(c) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3 della presente decisione sono i seguenti:

- approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;
- regolamentare meglio la protezione dei consumatori;
- migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;
- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.

- approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;
- regolamentare meglio la protezione dei consumatori **e armonizzare la legislazione in materia;**
- migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;
- **potenziare la capacità dei cittadini di prendere decisioni con cognizione di causa su questioni che li riguardano in quanto consumatori;**
- migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.
- **migliorare l'accesso alla giustizia mediante ricorso giurisdizionale o soluzioni alternative;**
- **rafforzare la partecipazione delle organizzazioni dei consumatori, della società civile e degli altri gruppi di interesse all'elaborazione della politica di tutela dei consumatori;**
- **integrare gli obiettivi della politica dei consumatori negli altri ambiti politici comunitari;**
- **promuovere la collaborazione internazionale nel campo della tutela dei consumatori.**

Or. sv

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 62
Articolo 3, paragrafo 2, lettera (a)

(a) **il 60%** del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo proprio di una politica comunitaria nel campo della salute e della tutela dei consumatori, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non supererà l'80% dei costi e

(a) **il 50%** del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo proprio di una politica comunitaria nel campo della salute e della tutela dei consumatori, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non supererà l'80% dei costi, **nel rispetto delle condizioni fissate all'allegato 3 bis.**

Or. en

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 63
Articolo 3, paragrafo 2, lettera (b)

(b) **il 60%** delle spese di funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema **di salute o** di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, **salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria può derogare al principio di riduzione progressiva.**

(b) **il 50%** delle spese di funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, **nel rispetto delle condizioni fissate all'allegato 3 bis e**

Or. en

Emendamento presentato da Pierre Jonckheer

Emendamento 64
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

(b) il 60% delle spese di funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a

(b) il 60% delle spese di funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a

livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria può derogare al principio di riduzione progressiva.

livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria **deve avvenire ogni due anni e** può derogare al principio di riduzione progressiva. **Detto organismo deve soddisfare i criteri seguenti: essere non governativo, rappresentativo, trasparente, indipendente da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, rappresentare le organizzazioni nazionali di consumatori in almeno la metà degli Stati membri e avere come finalità la protezione di una vasta gamma di interessi dei consumatori nell'Unione europea.**

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni sovvenzionate devono rispettare criteri di indipendenza da interessi incompatibili con le finalità che si prefiggono.

Emendamento presentato da André Brie, Marco Rizzo, Eva-Britt Svensson

Emendamento 65

Articolo 3, paragrafo 2, lettera (b)

(b) il 60% delle spese di funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria può derogare al principio di riduzione progressiva.

(b) il 60% delle spese di funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria **deve avere luogo ogni due anni e** può derogare al principio di

riduzione progressiva. ***Gli organismi in questione devono essere non governativi, rappresentativi, trasparenti, indipendenti da interessi industriali, commerciali o da altri interessi conflittuali, rappresentare organizzazioni dei consumatori di almeno la metà degli Stati membri e coprire una vasta gamma di interessi dei consumatori nella Comunità.***

Or. en

Motivazione

È importante assicurare l'esistenza di una definizione chiara dei requisiti che le ONG devono soddisfare per poter beneficiare di un finanziamento di base. Il rinnovo ogni due anni della partecipazione finanziaria ridurrebbe l'onere amministrativo sia per la Commissione che per le organizzazioni europee dei consumatori, e rafforzerebbe l'efficienza.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 66

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

(b) il **60%** delle spese di funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria può derogare al principio di riduzione progressiva.

(b) il **50%** delle spese di funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria ***deve avvenire ogni due anni e*** può derogare al principio di riduzione progressiva. ***Detto organismo deve soddisfare i criteri seguenti: essere non governativo, rappresentativo, trasparente, indipendente da interessi industriali e commerciali o da altri interessi incompatibili, nonché trattare la gamma di tematiche che toccano i consumatori nella Comunità.***

Or. fr

Motivazione

Occorre provvedere a una definizione chiara dei requisiti che le ONG devono soddisfare per ottenere un finanziamento di base. Il rinnovo dei contributi finanziari ogni due anni invece che ogni anno ridurrebbe gli oneri amministrativi della Commissione e delle organizzazioni di consumatori e ne aumenterebbe l'efficacia.

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 67

Articolo 3, paragrafo 2, lettera (b bis) (nuova)

(b bis) il 95% delle spese di funzionamento di organizzazioni europee dei consumatori che rappresentino gli interessi dei consumatori nell'elaborazione di norme per i prodotti e i servizi a livello comunitario, nel rispetto delle condizioni fissate all'allegato 3 bis.

Or. en

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 68

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il rinnovo della partecipazione finanziaria per le azioni di cui al paragrafo 2, lettere (b) e (b bis) può derogare al principio di riduzione progressiva.

Or. en

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 69

Allegato, sezione "Obiettivo 1", Azione 3

Azione 3: Raccolta, scambio e analisi di dati e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base di conoscenze

Azione 3: Raccolta, scambio e analisi di dati e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base di conoscenze

scientifiche in materia di *esposizione* dei consumatori alle sostanze chimiche liberate dai prodotti.

scientifiche in materia di *sicurezza dei prodotti di consumo e dei servizi, compresa l'esposizione* dei consumatori alle sostanze chimiche liberate dai prodotti.

Or. fr

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 70

Allegato, sezione "Obiettivo 1", Azione 3 bis (nuova)

Azione 3 bis: Introduzione di una procedura di rendiconto regolare sul consumo e la protezione dei consumatori nel mercato europeo, basata sulla creazione di un sistema permanente d'informazione e di monitoraggio dei consumatori a livello europeo che riunisca, esamini e analizzi i dati utili per fornire informazioni obiettive, affidabili e comparabili, tali da consentire alla Comunità e agli Stati membri di adottare misure per proteggere i consumatori, valutare i risultati delle stesse, stimolare lo scambio di informazioni sulle prassi migliori e garantire che il pubblico sia informato correttamente sullo stato del consumo nel mercato interno.

Or. fr

Motivazione

Un simile strumento migliorerebbe l'impatto politico della politica per i consumatori a livello europeo e contribuirebbe ad avviare un ampio dibattito pubblico ogni due o tre anni in merito ai cambiamenti collegati al consumo e alla protezione dei consumatori.

Emendamento presentato da Pierre Jonckheer

Emendamento 71

Allegato, sezione "Obiettivo 1", Azione 3 bis (nuova)

Azione 3 bis: Introduzione di una procedura di rendiconto regolare sul consumo e la protezione dei consumatori

nel mercato europeo, basata sulla creazione di un sistema permanente d'informazione dei consumatori e su un sistema di monitoraggio a livello dell'UE che permetta di raccogliere, esaminare e analizzare i dati pertinenti in modo da fornire un'informazione obiettiva, affidabile e comparabile, tale da consentire alla Comunità e agli Stati membri di adottare misure mirate per proteggere i consumatori, valutare i risultati delle stesse, stimolare lo scambio di informazioni sulle prassi migliori e garantire che il pubblico sia adeguatamente informato in materia di consumo.

Or. fr

Motivazione

Risulta indispensabile disporre di un adeguato sistema d'informazione e di monitoraggio su cui basarsi per sviluppare le politiche di protezione dei consumatori.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 72

Allegato 3, Sezione "Obiettivo I", Azione 3 bis (nuova)

Azione 3 bis: Realizzazione di un repertorio delle legislazioni, delle regolamentazioni e delle prassi esistenti nei diversi Stati membri e delle misure di attuazione delle legislazioni comunitarie negli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Risulta essenziale procedere a un repertorio delle legislazioni, delle regolamentazioni e delle prassi esistenti nei diversi Stati membri. La protezione dei consumatori rappresenta infatti una tematica tenuta in considerazione sia da numerosi Stati membri, sia dalle imprese a prescindere dalle loro dimensioni. Occorre provvedere a che l'Unione europea tenga in conto le legislazioni esistenti e si impegni a far sì che gli Stati membri che ne sono ancora sprovvisti intervengano per colmare tale lacuna.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 73

Allegato 3, Sezione "Obiettivo I", Azione 3 bis (nuova)

Azione 3 bis: Realizzazione di un repertorio delle legislazioni, delle regolamentazioni e delle prassi esistenti nei diversi Stati membri e delle misure di attuazione delle legislazioni comunitarie negli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Risulta essenziale procedere a un repertorio delle legislazioni, delle regolamentazioni e delle prassi esistenti nei diversi Stati membri. La protezione dei consumatori rappresenta infatti una tematica tenuta in considerazione sia da numerosi Stati membri, sia dalle imprese a prescindere dalle loro dimensioni. Occorre provvedere a che l'Unione europea tenga in conto le legislazioni esistenti e si impegni a far sì che gli Stati membri che ne sono ancora sprovvisti intervengano per colmare tale lacuna.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 74

Allegato 3, Sezione "Obiettivo I", Azione 3 ter (nuova)

Azione 3 ter: Realizzazione di un censimento della ricerca in materia di consumo negli Stati membri dell'UE.

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea deve assumere un ruolo determinante contribuendo a migliorare le sinergie e a definire un sistema che permetta lo scambio dei risultati della ricerca sul consumo su scala nazionale. Sarebbe utile un censimento della situazione della ricerca in materia di consumo nei diversi Stati membri.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 75

Allegato 3, Sezione "Obiettivo II", Azione 4, alinea

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, ***nonché promozione di iniziative di***

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, tra cui:

autoregolamentazione, tra cui:

Or. fr

Motivazione

Se necessarie, le iniziative in materia di autoregolamentazione competono agli operatori economici e non ai poteri pubblici.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 76

Allegato 3, Sezione "Obiettivo II", Azione 4, alinea

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di autoregolamentazione, tra cui:

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di autoregolamentazione, ***assicurando la partecipazione degli operatori interessati, segnatamente le organizzazioni di PMI, le microimprese e le imprese artigianali***, tra cui:

Or. fr

Motivazione

È essenziale provvedere il più possibile a monte a che le politiche europee siano da un lato direttamente applicabili dalle imprese, rendere sistematiche le analisi dell'impatto sulle piccole imprese e, d'altro lato, evitare di introdurre procedure e regolamentazioni inadeguate alle realtà delle imprese e inapplicabili.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 77

Allegato 3, Sezione "Obiettivo II", Azione 4, alinea

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di autoregolamentazione, tra cui:

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di autoregolamentazione, ***assicurando la partecipazione degli operatori interessati, segnatamente le organizzazioni di PMI, le microimprese e le imprese artigianali***, tra cui:

Or. fr

Motivazione

È essenziale provvedere il più possibile a monte a che le politiche europee siano direttamente applicabili dalle imprese affinché possano poi beneficiarne i consumatori.

Emendamento presentato da Cecilia Malmström

Emendamento 78 Allegato 3, Obiettivo II

Obiettivo II – Regolamentare meglio la tutela dei consumatori

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di autoregolamentazione, tra cui:

- 4.1. l'analisi comparativa dei mercati e dei sistemi normativi;
- 4.2. la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative alla sicurezza dei servizi;
- 4.3 la consulenza tecnica in relazione alla valutazione della necessità di norme di sicurezza dei prodotti e dell'elaborazione di mandati di normalizzazione del CEN per prodotti e servizi;
- 4.4 la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori;
- 4.5 seminari con le parti interessate ed esperti.

Obiettivo II – Regolamentare meglio la tutela dei consumatori **e armonizzare la legislazione in materia**

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di autoregolamentazione, tra cui:

- 4.1. l'analisi comparativa dei mercati e dei sistemi normativi;
- 4.2. la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative alla sicurezza dei servizi;
- 4.3 la consulenza tecnica in relazione alla valutazione della necessità di norme di sicurezza dei prodotti e dell'elaborazione di mandati di normalizzazione del CEN per prodotti e servizi;
- 4.4 la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori;
- 4.5 seminari con le parti interessate ed esperti;

4.6 la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo di uno strumento di armonizzazione relativo alla tutela dei consumatori e ai contratti transfrontalieri;

4.7 la consulenza giuridica e tecnica per l'elaborazione di linee guida concernenti pratiche commerciali corrette, secondo le quali il produttore, su richiesta, deve essere in grado di circostanziare ogni asserzione su un prodotto o un servizio e ha l'obbligo di fornire al consumatore informazioni preliminari sulle condizioni di acquisto.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 79

Allegato 3, Sezione "Obiettivo II", punto 4.4 bis (nuovo)

4.4 bis. l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di ricorso, nonché il miglioramento e la riduzione dei costi d'accesso per i consumatori interessati;

Or. de

Motivazione

È essenziale che il consumatore ravveda una possibilità di riuscita in tempi ragionevoli e senza rischi finanziari.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 80

Allegato 3, Sezione "Obiettivo II", punto 4.4 ter (nuovo)

4 ter. l'elaborazione di una strategia di tutela dei gruppi di persone che non sono in grado di individuare le prassi fraudolente o sleali (persone anziane o malate, bambini).

Or. de

Motivazione

Attraverso divieti mirati nei confronti delle prassi sleali, occorre escludere i rischi per tutti sin dall'inizio. Occorre evitare che i faccendieri siano protetti dal principio "dove non c'è un accusatore, non c'è giudice".

Emendamento presentato da Pierre Jonckheer

Emendamento 81

Allegato 3, Sezione "Obiettivo II", Azione 4, punto 4.5 bis (nuovo)

4.5 bis. Elaborazione di legislazioni volte a garantire in tutti gli Stati membri norme minime nel settore dei servizi di interesse economico generale.

Or. fr

Motivazione

Occorre istituire, in modo orizzontale, una base minima di diritti per tutti gli utenti dei servizi di interesse economico generale. Detti diritti dovrebbero basarsi anche sul principio del servizio universale.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 82

Allegato 3, Sezione "Obiettivo II", Azione 4, punto 4.5 bis (nuovo)

4.5 bis. Introduzione di una legislazione per la protezione dei consumatori armonizzata nel settore dei servizi di interesse economico generale.

Or. fr

Motivazione

Occorre istituire, su base orizzontale, una serie di diritti minimi di tutti i consumatori quando si avvalgono di servizi di interesse economico generale (gas, elettricità, servizi postali, telecomunicazioni, ecc.) indipendentemente dal paese o dallo Stato membro. Detti diritti riguarderebbero l'accesso, la sicurezza, l'affidabilità, il prezzo, la qualità e la scelta.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 83

Allegato 3, Obiettivo II, Azione 4 bis (nuova)

Azione 4 bis: Valutazione dell'impatto dell'avanzamento verso la massima armonizzazione nell'ambito della revisione della legislazione relativa ai consumatori, con l'intento di assicurare un livello elevato di tutela combinata alla flessibilità di adattamento alle nuove sfide del mercato.

Or. en

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 84

Allegato 3, Sezione "Obiettivo III", Azione 5 bis (nuova)

Azione 5 bis: Elaborazione di un quadro istituzionale e giuridico generale per la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione in materia di applicazione della legislazione.

Or. fr

Motivazione

In un mercato unico sempre più integrato, le autorità nazionali sono responsabili del rispetto effettivo delle leggi in materia di protezione dei consumatori. Tale obbligo compete loro non soltanto nei confronti dei propri consumatori, ma anche verso tutti i consumatori dell'UE. Il necessario quadro istituzionale e giuridico esiste per il momento soltanto in fase embrionale.

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 85

Allegato 3, Obiettivo III, Azione 7, punto 7.3 bis (nuovo)

7.3 bis. sostegno alla consultazione scientifica e alla valutazione dei rischi, ivi compresi i compiti dei comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2004/210/CE della Commissione.

Or. en

(L'emendamento riprende l'Allegato 1, Sezione "Azioni e strumenti", paragrafo 5, punto 5.1.)

Emendamento presentato da Alexander Stubb

Emendamento 86

Allegato 3, Obiettivo III, Azione 7, punto 7.4 bis (nuovo)

7.4 bis. analisi dei dati relativi agli infortuni ed elaborazione di orientamenti sulle migliori pratiche relativamente alla sicurezza dei prodotti e dei servizi destinati ai consumatori e facilitazione dell'accesso a tali informazioni per i consumatori.

Or. en

(L'emendamento riprende l'Allegato 1, Sezione "Azioni e strumenti", paragrafo 6, punto 6.1.)

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 87

Allegato 3, Obiettivo III, Azione 7, punto 7.4 bis (nuovo)

7.4 bis. elaborazione di metodologie di raccolta dei dati sugli infortuni legati alla sicurezza dei prodotti e dei servizi di consumo e gestione di una base di dati in tale ambito.

Or. en

(L'emendamento riprende l'Allegato 1, Sezione "Azioni e strumenti", paragrafo 6, punto 6.2.)

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 32 del relatore e vi aggiunge i termini "e dei servizi".

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 88

Allegato 3, Sezione "Obiettivo III", Azione 8

Azione 8: Monitoraggio del funzionamento dei sistemi per la risoluzione alternativa delle controversie e valutazione del loro impatto sui consumatori.

Azione 8: Monitoraggio del funzionamento dei sistemi ***esistenti*** per la risoluzione alternativa delle controversie e valutazione del loro impatto sui consumatori, ***garantendo che siano conformi ai criteri fissati nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in***

materia di consumo¹ e presentazione di una proposta legislativa che comprenda e perfezioni i principi esposti nella raccomandazione.

¹ *GUL 1115 del 17.4.1998, pag. 31.*

Or. fr

Motivazione

La mancanza di meccanismi di ricorso efficaci e accessibili rappresenta una lacuna notevole nella politica dei consumatori e permette a fornitori abusivi e chiaramente disonesti di sopravvivere e addirittura di prosperare a scapito dei concorrenti migliori. Serve un programma per rendere "universali" sistemi efficaci di risarcimento nell'intera UE, onde migliorare l'accesso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e valutare la qualità dei sistemi esistenti.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 89

Allegato 3, Sezione "Obiettivo III", Azione 9

Azione 9: Controllo del recepimento e dell'applicazione da parte degli Stati membri della legislazione in materia di tutela dei consumatori, in particolare della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, nonché delle politiche nazionali di tutela dei consumatori.

Azione 9: Controllo del recepimento e dell'applicazione da parte degli Stati membri della legislazione in materia di tutela dei consumatori, in particolare della direttiva sulle pratiche commerciali sleali **e del regolamento sulla cooperazione amministrativa**, nonché delle politiche nazionali di tutela dei consumatori.

Or. fr

Motivazione

Il regolamento rappresenta un progresso notevole per garantire che gli Stati membri collaborino ai fini del rispetto della politica per i consumatori.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 90
Allegato 3, Sezione "Obiettivo III", Azione 10

Azione 10: Messa a disposizione delle associazioni dei consumatori di competenze tecniche e giuridiche specifiche al fine di aiutarle a sostenere azioni di applicazione della legislazione e di sorveglianza.

Azione 10: Messa a disposizione delle associazioni dei consumatori, **specialmente alle organizzazioni di consumatori dei nuovi Stati membri**, di competenze tecniche e giuridiche specifiche al fine di aiutarle a sostenere azioni di applicazione della legislazione e di sorveglianza.

Or. fr

Emendamento presentato da Cecilia Malmström

Emendamento 91
Allegato 3, Obiettivo III, Azione 10

Azione 10: Messa a disposizione delle associazioni dei consumatori di competenze tecniche e giuridiche specifiche al fine di aiutarle a sostenere azioni di applicazione della legislazione e di sorveglianza.

Azione 10: Messa a disposizione delle associazioni dei consumatori, **e in particolare delle associazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri**, di competenze tecniche e giuridiche specifiche al fine di aiutarle a sostenere azioni di applicazione della legislazione e di sorveglianza.

Or. en

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 92
Allegato 3, Obiettivo III, Azione 10

Azione 10: Messa a disposizione delle associazioni dei consumatori di competenze tecniche e giuridiche specifiche al fine di aiutarle a sostenere azioni di applicazione della legislazione e di sorveglianza.

Azione 10: Messa a disposizione delle associazioni dei consumatori, **e in particolare delle associazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri**, di competenze tecniche e giuridiche specifiche al fine di aiutarle a sostenere azioni di applicazione della legislazione e di sorveglianza.

Or. en

Motivazione

È opportuno che le associazioni dei consumatori nei nuovi Stati membri siano in grado di partecipare al controllo dell'applicazione dell'acquis in materia di consumatori, ma dato che al momento non dispongono di risorse finanziarie sufficienti, non possono acquisire la competenza necessaria a tal fine.

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 93
Allegato 3, Obiettivo III, Azione 10 bis (nuova)

Azione 10 bis: Migliorare la comunicazione con i cittadini dell'UE per quanto riguarda le questioni attinenti alla tutela dei consumatori:

10.1. conferenze, seminari, riunioni di esperti e delle parti interessate;

10.2. pubblicazioni riguardanti tematiche d'interesse per la politica nel campo della salute e della tutela dei consumatori;

10.3. comunicazione di informazioni on line.

Or. en

(L'emendamento riprende l'Allegato 1, Sezione "Azioni e strumenti", paragrafo 1)

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 34 del relatore. Le azioni soppresse sono coperte da altre azioni rientranti nell'obiettivo IV.

Emendamento presentato da Cecilia Malmström

Emendamento 94
Allegato 3, Obiettivo IV, Azione 12

Azione 12: Azioni di informazione sulle misure di protezione dei consumatori, in particolare nei nuovi Stati membri, in cooperazione con le loro associazioni dei consumatori.

Azione 12: Azioni di informazione sulle misure di protezione dei consumatori **e sui diritti dei consumatori**, in particolare nei nuovi Stati membri, in cooperazione con le loro associazioni dei consumatori.

Or. sv

Emendamento presentato da Pierre Jonckheer

Emendamento 95
Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Azione 18

Azione 18: Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie.

Azione 18: Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie **non governative, rappresentative, trasparenti, aventi un funzionamento democratico, indipendenti dagli interessi dell'industria e del commercio o da altri interessi incompatibili, che rappresentino le organizzazioni nazionali dei consumatori in almeno la metà degli Stati membri e abbiano come finalità la protezione di una vasta gamma di interessi dei consumatori nell'Unione europea.**

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni sovvenzionate devono rispettare criteri di indipendenza da interessi incompatibili con le finalità che si prefiggono.

Emendamento presentato da André Brie, Marco Rizzo e Eva-Britt Svensson

Emendamento 96

Allegato 3, Obiettivo IV, Azione 18

Azione 18: Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie.

Azione 18: Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie ***che sono non governative, rappresentative, trasparenti, operanti in modo democratico, indipendenti da interessi industriali, commerciali o altri interessi incompatibili, rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori in almeno la metà degli Stati membri e tutelano l'ampia gamma di interessi dei consumatori nella Comunità.***

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che vi sia una chiara definizione dei requisiti cui le ONG devono rispondere per risultare ammissibili al finanziamento di base. Il rinnovo dei contributi finanziari a scadenza biennale invece che annuale ridurrebbe l'onere amministrativo gravante sia sulla Commissione che sulle organizzazioni europee dei consumatori e aumenterebbe l'efficacia.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 97

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Azione 18

Azione 18: Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie.

Azione 18: Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie ***non governative, rappresentative, trasparenti, aventi un funzionamento democratico, indipendenti da interessi industriali, commerciali o da altri tipi di interessi incompatibili e che trattino la gamma di tematiche che toccano i consumatori nella Comunità.***

Or. fr

Motivazione

Occorre provvedere a una definizione chiara dei requisiti che le ONG devono soddisfare per ottenere il finanziamento di base. Il rinnovo dei contributi finanziari ogni due anni invece che ogni anno ridurrebbe gli oneri amministrativi della Commissione e delle organizzazioni di consumatori e ne aumenterebbe l'efficacia.

Emendamento presentato da André Brie, Marco Rizzo e Eva-Britt Svensson

Emendamento 98

Allegato 3, Obiettivo IV, Azione 18 bis (nuova)

Azione 18 bis: Potenziamento delle capacità delle associazioni dei consumatori negli Stati membri che hanno una tradizione più recente nel campo della tutela dei consumatori e della partecipazione dei consumatori all'elaborazione delle politiche, fornendo loro una formazione atta a sviluppare le loro competenze e assistenza finanziaria per campagne di informazione e per il controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di consumatori.

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni dei consumatori nei nuovi Stati membri hanno particolare necessità di rafforzare le proprie capacità, in quanto molte di esse stanno iniziando soltanto ora a svilupparsi. Numerose di queste organizzazioni non beneficiano di alcun sostegno governativo e non sono nemmeno in grado di mettere a punto servizi da offrire a pagamento ai consumatori, dato che a questi ultimi manca la consapevolezza di detenere dei diritti. Tali organizzazioni non dispongono quindi di risorse finanziarie e non sono in grado di sviluppare competenze. Nei nuovi Stati membri vi è altresì un problema in termini di consapevolezza non solo tra i consumatori ma anche tra i politici, i quali, rispetto ai loro colleghi dei vecchi Stati membri, hanno meno esperienza di lavoro con le organizzazioni dei consumatori quale controparte.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 99

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Azione 18 bis (nuova)

Azione 18 bis: Rafforzamento della capacità d'intervento delle associazioni dei consumatori negli Stati membri che hanno

una tradizione più recente nel campo della protezione dei consumatori e della partecipazione dei consumatori all'elaborazione delle politiche, fornendo loro una formazione atta a sviluppare le loro competenze specifiche, nonché assistenza finanziaria per campagne di informazione e per il controllo dell'acquis della legislazione europea in materia di protezione dei consumatori.

Or. fr

Emendamento presentato da Pierre Jonckheer

Emendamento 100

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Azione 18 bis (nuova)

Azione 18 bis: Rafforzamento della capacità d'intervento delle associazioni dei consumatori negli Stati membri che hanno una tradizione più recente nel campo della protezione dei consumatori e della partecipazione dei consumatori all'elaborazione delle politiche, fornendo loro una formazione atta a sviluppare le loro competenze specifiche, nonché assistenza finanziaria per campagne di informazione e per il controllo dell'acquis della legislazione europea in materia di protezione dei consumatori.

Or. fr

Motivazione

Nei nuovi Stati membri le organizzazioni dei consumatori devono fruire di mezzi specifici per sviluppare il loro ruolo e le loro competenze specifiche.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 101

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Azione 19 bis (nuova)

Azione 19 bis: Sostegno alla realizzazione, da parte delle organizzazioni professionali, di strumenti d'informazione e di guide pratiche che consentano agli operatori

professionali, segnatamente le piccole imprese e le imprese artigianali, di attuare le regole di sicurezza dei consumatori.

Or. fr

Motivazione

Le piccole imprese e le imprese artigianali devono essere poste in grado di apportare un'attenzione quotidiana alla protezione dei consumatori tenendo in conto i miglioramenti relativi alla fornitura di prodotti e di servizi sani e completamente sicuri. Vanno sostenute le iniziative delle associazioni di imprese mirate a migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 102

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", Azione 19 bis (nuova)

Azione 19 bis: Sostegno alla realizzazione, da parte delle organizzazioni professionali, di strumenti d'informazione e di guide pratiche che consentano agli operatori professionali, segnatamente le piccole imprese e le imprese artigianali, di attuare le regole di sicurezza dei consumatori.

Or. fr

Motivazione

Le piccole imprese e le imprese artigianali riservano un'attenzione quotidiana alla protezione dei consumatori e sono interessate ai miglioramenti che possono essere apportati nella fornitura di prodotti e di servizi sani e completamente sicuri. Vanno sostenute le iniziative delle associazioni di imprese mirate a migliorare l'informazione e la protezione dei consumatori.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 103

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV", bis (nuovo)

Obiettivo IV bis: Rafforzare la partecipazione della società civile e delle parti interessate all'elaborazione della politica di tutela dei consumatori.

Azione 19 bis: Promozione e rafforzamento delle associazioni dei consumatori su scala

comunitaria.

Azione 19 ter: Costituzione di reti di associazioni non governative dei consumatori e di altre parti interessate.

Azione 19 quater: Rafforzamento degli organismi e dei meccanismi consultivi su scala comunitaria.

Azione 19 quinquies: Sostegno delle organizzazioni dei consumatori nei nuovi Stati membri offrendo loro, in via eccezionale, sovvenzioni di funzionamento affinché possano partecipare al processo di elaborazione della politica su scala comunitaria e nazionale.

Azione 19 sexies: Elaborazione di raccomandazioni / linee direttrici destinate ai responsabili decisionali dei nuovi Stati membri in merito alla necessità di rafforzare le relazioni e la collaborazione con la società civile.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento integra l'emendamento 38 della relatrice. Le organizzazioni dei consumatori nei nuovi Stati membri devono rafforzare soprattutto le loro competenze in quanto in gran parte stanno compiendo i primi passi. In genere non ricevono alcun sostegno governativo e non possono elaborare servizi a pagamento dato che i consumatori ignorano i propri diritti.

Emendamento presentato da Alexander Stubb

Emendamento 104

Allegato 3, Obiettivo IV bis (nuovo)

Obiettivo IV bis. - Accrescere la partecipazione della società civile, degli organismi di ricerca e delle parti interessate all'elaborazione della politica di tutela dei consumatori e sviluppare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca relativa ai consumatori onde assicurare che risponda alle esigenze della società ed evitare sovrapposizioni.

Azione 19 bis. Promozione e rafforzamento delle associazioni dei consumatori su scala

comunitaria.

Azione 19 ter. Costituzione di reti di organizzazioni non governative dei consumatori e di altre parti interessate

Azione 19 quater: Potenziamento degli organismi e dei meccanismi di consultazione su scala comunitaria.

Or. en

(L'emendamento riprende l'Allegato 1, Sezione "Azioni e strumenti", paragrafo 2)

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla decisione della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2005 di rendere autonome le due componenti del programma (tutela e salute dei consumatori).

Emendamento presentato da Pierre Jonckheer

Emendamento 105

Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV" bis (nuovo)

Obiettivo IV bis: Rafforzare la partecipazione della società civile e delle parti interessate all'elaborazione della politica di tutela dei consumatori.

Azione 19 bis: Sostegno delle organizzazioni dei consumatori nei nuovi Stati membri fornendo loro, a titolo eccezionale, sovvenzioni di funzionamento affinché possano partecipare al processo di elaborazione della politica su scala comunitaria e nazionale.

Azione 19 ter: Elaborazione di raccomandazioni destinate ai responsabili decisionali dei nuovi Stati membri in merito alla necessità di rafforzare le relazioni e la collaborazione con la società civile.

Or. fr

Motivazione

Nei nuovi Stati membri le organizzazioni dei consumatori devono fruire di mezzi specifici per

sviluppare il loro ruolo e le loro competenze specifiche.

Emendamento presentato da Béatrice Patrie

Emendamento 106
Allegato 3, Sezione "Obiettivo IV" ter (nuovo)

Obiettivo IV ter: Integrare gli obiettivi della politica dei consumatori.

Azione 19 septies: Elaborazione ed applicazione di metodi mirati a valutare l'impatto delle politiche e delle attività comunitarie che toccano gli interessi dei consumatori.

Azione 19 octies: Scambio delle prassi migliori con gli Stati membri per quanto riguarda le politiche nazionali.

Azione 19 nonies: Realizzazione di studi sull'impatto di altre politiche sulla protezione dei consumatori.

Azione 19 decies: Introduzione di un sistema di analisi comparativa per verificare l'obiettivo dell'integrazione della politica dei consumatori negli altri ambiti politici dell'Unione.

Azione 19 undecies: Proposta di comunicazione che presenti disposizioni istituzionali e pratiche, tra cui strumenti di sorveglianza, e l'impegno che ogni DG segnala ogni anno i progetti e le proposte concernenti i consumatori rientranti nella sfera delle sue responsabilità.

Azione 19 duodecies: Revisione dell'organizzazione del gruppo consultivo europeo dei consumatori e della partecipazione di esperti in merito alle problematiche attinenti al consumo all'interno dei comitati consultivi dell'UE.

Azione 19 terdecies: Integrazione della politica dei consumatori nelle politiche esterne dell'UE come lo sviluppo, l'aiuto, il commercio mondiale e le relazioni esterne.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento integra l'emendamento 39 della relatrice. Affinché la politica dei consumatori sia integrata effettivamente nelle altre politiche europee, occorrono misure concrete a livello europeo, segnatamente strumenti di analisi comparativa e di sorveglianza al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo.

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 107
Allegato 3, Obiettivo 4 bis (nuovo)

Obiettivo 4 bis. - Integrare gli obiettivi della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie

Azione 19 bis - Elaborazione e applicazione di metodi di valutazione dell'impatto delle politiche e delle attività comunitarie sugli interessi dei consumatori.

Azione 19 ter - Scambio delle migliori pratiche con gli Stati membri in materia di politiche nazionali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 39 del relatore e sopprime una delle azioni in quanto coperta da un'altra azione.

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 108
Allegato 3, sezione "Azione comune a tutti gli obiettivi", Azione 20

Azione 20: Contributi finanziari a progetti specifici a livello comunitario o nazionale *specifici* in vista della realizzazione di ***altri*** obiettivi della politica dei consumatori.

Azione 20: Contributi finanziari a progetti specifici a livello comunitario o nazionale in vista della realizzazione di obiettivi della politica dei consumatori, ***tra cui progetti volti a promuovere lo scambio transfrontaliero di informazioni e migliori prassi.***

Or. en

Emendamento 109
Allegato 3 bis (nuovo)

Allegato 3 bis

*Criteri per l'applicazione dell'articolo 3,
paragrafo 2*

1. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) possono essere accordati ad un ente pubblico o ad un organismo senza fini di lucro designato dallo Stato membro o dalla competente autorità interessata, su accordo della Commissione.

2. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) possono essere assegnati a organizzazioni europee di consumatori che:

a) sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili e hanno come obiettivi e attività principali la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nella Comunità;

b) sono state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario da organizzazioni nazionali di consumatori di almeno la metà degli Stati membri, le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello regionale o nazionale; e

c) hanno fornito alla Commissione resoconti soddisfacenti in merito ai loro aderenti, al loro regolamento interno e alle fonti di finanziamento.

3. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b bis) possono essere assegnati a organizzazioni europee di consumatori che:

a) sono non governative, senza fini di lucro, indipendenti da interessi industriali,

commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, e hanno come obiettivi e attività principali la rappresentanza degli interessi dei consumatori nel processo di standardizzazione a livello comunitario; e

b) sono state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario:

- da organismi che rappresentano, secondo le norme o le pratiche nazionali, le organizzazioni di consumatori negli Stati membri, o

- in assenza di tali organizzazioni, da organizzazioni nazionali di consumatori negli Stati membri le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello nazionale.

Or. en